

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA -
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA.
SERVIZIO TUTELA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTO il D.D.G. n. 2087 del 5.08.2014, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- delega i Dirigenti responsabili delle Strutture Intermedie Centrali del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di rispettiva competenza;
VISTA la Legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, concernente “Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale’. Disposizioni varie” ed in particolare l'articolo 68, comma 5 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro le successive 48 ore dalla data di emissione, pena nullità degli stessi;
VISTA la nota prot. int. n. 9312 del 25 settembre 2014 con la quale sono date disposizioni in merito all'applicazione del citato art. 68 della L.R. 21/2014 invitando, fra l'altro, a provvedere nei casi di nullità intervenuta per i decreti dirigenziali già emanati;
VISTO il D.D.S. n. 2363 del 2.09.2014 ;
PRESO ATTO che il citato decreto dirigenziale, riportato integralmente nell'allegato “A” del presente provvedimento, non risulta pubblicato ai sensi del predetto articolo 68 della L.R. 21/2014;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di confermare quanto disposto con il citato decreto dirigenziale;

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto in premessa indicato, si conferma il contenuto del D.D.S. n. 2363 del 2.09.2014, riportato integralmente nell'allegato “A”.

PALERMO, 6 ottobre 2014

Il Dirigente del Servizio
(dott.ssa Daniela Mazzarella)
FIRMATO



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante "disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 22.4.2006 – supplemento ordinario n. 102;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la L.R. n. 19 del 16.12.2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.D.G. n. 2087 del 5.08.2014, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana-delega i Dirigenti responsabili delle Strutture Intermedie Centrali del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di rispettiva competenza;

VISTO il D.A. N° 1751 del 23.07.1985 (già D.P.R.S. 141 del 23.10.1969), pubblicato nella G.U.R.S. N° 50 del 9.11.1985, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all'albo pretorio del Comune di Cefalù (PA) in data 14.08.1984 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente la fascia costiera, il centro abitato, la zona interna fino al torrente Isnello, compreso il Santuario di Gibilmanna del territorio comunale di Cefalù (PA);

VISTA la nota n. 931 del 20.01.2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B. Sanzioni e

Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex art. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

CONSIDERATO che il signor _____ ha presentato istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004, alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, acquisita al prot. n. 13566 del 27.09.2011, per avere eseguito opere per la sistemazione esterna di un fabbricato sito a Cefalù (PA),

consistenti in: realizzazione di una piscina, di pavimentazione esterna, di un box in legno, di un manufatto pertinenziale in legno adibito a cucina all'aperto, di un corpo di fabbrica in corso di esecuzione da adibire a locali serbatoi idrici e impianti;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004, e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

VISTA la nota n. 20217 del 30.04.2014, con la quale questo Assessorato ha comunicato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 nei confronti del signor _____ proprietario dell'edificio di che trattasi;

VISTA la nota prot. N° 987/VIII del 15.02.2012, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha dichiarato ammissibili all'accertamento della compatibilità paesaggistica le opere abusive, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 e dell'art. 181 del D. L.vo n. 42/2004, e s.m.i, poiché queste "non hanno costituito aumento del volume e superfici", subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria, ai sensi dell' art. 167 del D.Lgs. 42/04, e sm.i, ed anche al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere, e precisamente che:

- nella struttura pertinenziale in legno non siano collocate le vetrate a chiusura sul lato più lungo e inoltre siano demoliti i muretti laterali;
- sia dismesso il box prefabbricato in legno e la base in calcestruzzo sottostante;
- il corpo di fabbrica, in corso di esecuzione, sia demolito;
- l'area pavimentata circostante la piscina sia ridotta, così come segnato in rosso sui grafici, e ripristinata a verde;

VISTA la nota prot. N° 987/VIII del 15.02.2012, con la quale la Soprintendenza di Palermo ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in complessivi € 2.065,84 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere eseguite abusivamente (di cui € 516,46 da applicarsi una volta per le opere abusive relative alla realizzazione della struttura pertinenziale in legno ad uso cucina, una volta per il locale tecnico, una volta per la pavimentazione esterna e una volta per la piscina), assimilabili alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, nella nota prot. N° 987/VIII del 15.02.2012, la Soprintendenza di Palermo non ha calcolato l'eventuale danno arrecato dalle opere abusive all'area paesaggisticamente tutelata e pertanto il parametro danno è da considerarsi pari ad Euro zero;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite non arrecano grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art.1) Il signor _____

– è tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., la somma di **Euro 2.065,84**, da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere eseguite abusivamente (di cui €

516,46 da applicarsi una volta per le opere abusive relative alla realizzazione della struttura pertinenziale in legno ad uso cucina, una volta per il locale tecnico, una volta per la pavimentazione esterna e una volta per la piscina), assimilabili alla tipologia 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura fissa detto valore, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui all'art.1 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n°302901, intestato a "UNICREDIT di Palermo Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42".

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela, Unità Operativa 29:

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la corretta esecuzione del bonifico.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai sensi del presente decreto, in caso di omesso versamento delle somme dovute e degli oneri aggiuntivi, è possibile proporre ricorso soltanto per motivazioni proprie della cartella e non per eventuali vizi del presente decreto ai quali si è prestata acquiescenza o che sono stati oggetto di autonoma impugnativa.

Art. 2) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, "per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00".

Art. 3) La ditta suddetta, al fine di armonizzare le opere abusive di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota prot. n.987/VIII del 15.02.2012 della Soprintendenza di Palermo e precisamente che:

- nella struttura pertinenziale in legno non siano collocate le vetrate a chiusura sul lato più lungo e inoltre siano demoliti i muretti laterali;
- sia dismesso il box prefabbricato in legno e la base in calcestruzzo sottostante;
- il corpo di fabbrica, in corso di esecuzione, sia demolito;
- l'area pavimentata circostante la piscina sia ridotta, così come segnato in rosso sui grafici, e ripristinata a verde.

Il Comune di Cefalù (PA) dovrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi sopra elencati da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16/12/1997, n. 1080).

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana per l'accertamento delle entrate.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 2 settembre 2014

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzarella)
FIRMATO**